



Prot. n. 11003/SG

Trasmissione via email  
Pubblicazione sul sito web FGI

Roma, 07.11.2017

## ERRATA CORRIGE

Alle ASD e Società Sportive Affiliate

E, p.c.

Ai Comitati e Delegazioni Regionali

**Oggetto: Collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni.**

Si ha il piacere di informare tutte le ASD e Società Affiliate che, con delibera n. 173 del 27.10.2017, il Consiglio Direttivo Federale, in ottemperanza a quanto richiesto dal CONI a seguito della lettera circolare in data 1 dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha definito le qualifiche dei soggetti ammessi a godere della normativa speciale prevista dal Legislatore per favorire lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, in deroga alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Il Consiglio Direttivo Federale:

- tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relativamente alla normativa speciale con cui il Legislatore ha inteso regolare i rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistica che si instaurano all'interno del mondo sportivo dilettantistico per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle ASD e delle SSD iscritte nel Registro delle Società Sportive del CONI;

- accertato che detta normativa speciale prevede la decontribuzione fiscale e previdenziale dei redditi percepiti per lo svolgimento di tali attività così come indicati all'art 67 del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati dai soggetti di cui sopra a fronte delle prestazioni rese per il compimento dell'attività sportivo-dilettantistica, compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche);

ha valutato opportuno identificare con sua apposita deliberazione le prestazioni di lavoro ritenute funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Federazione stessa e delle sue ASD e Società Affiliate definendone, come di seguito indicato le qualifiche:



- Responsabile dello Sviluppo
- Direttore Tecnico
- Ufficiale di Gara
- Allenatore
- Preparatore Fisico
- Video-analista
- Massaggiatore
- Team Manager
- Direttore Sportivo
- Addetto alla Segreteria
- Responsabile /addetto all'impianto
- Manutentore dell'impianto
- Contabile
- Addetto alla comunicazione e al marketing
- Educatore motorio

Si è ritenuto con ciò di assicurare una maggior trasparenza e chiarezza per l'applicazione del regime agevolato più sopra descritto.

Si rammenta, peraltro, che i soggetti affiliati ammessi a godere di tali agevolazioni, ove se ne ravvisino i presupposti già indicati, sono esclusivamente le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito Registro del CONI.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Roberto Pentrella)

